www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

TRASPORTO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA ORDINARIA: SONO PROCEDURE SOVRAPPONIBILI?

A cura del Dott. Gianpietro Luciano

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il D.lgs 22/97 (Decreto Ronchi) in vigore fino al 29 aprile 2006 al comma quarto dell'art. 30 disciplinava, tra le altre, le attività di trasporto dei rifiuti in procedura ordinaria con la relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) mentre ai commi sedici e sedici bis del medesimo articolo era regolamentata l'attività di trasporto dei rifiuti in procedura semplificata ovvero quei rifiuti destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

Il D.M. 406/98 che regolamenta il funzionamento e l'organizzazione dell'Albo Gestori Ambientali, ancora in vigore, disciplina il trasporto dei rifiuti in procedura ordinaria all'art. 12 mentre regolamenta il trasporto in procedura semplificata all'art 13. Una delle questioni più dibattute che suscita ancora oggi non poche perplessità è quella relativa alla sovrapponibilità o meno delle due procedure ovvero si dibatte se le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti in procedura ordinaria, iscritte nelle categorie 4 e 5, siano anche autorizzate al trasporto dei rifiuti in procedura semplificata cioè implicitamente possano considerarsi iscritte anche nelle categorie 2 e 3 e viceversa.

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha affrontato la questione con l'adozione di apposite circolari e delibere già dal 1999 (cfr. circolare n 8563 del 31 dicembre 1999) con le quali ha riconosciuto la possibilità per le imprese di iscriversi contestualmente alle categorie 2 e 4 dell'Albo possedendone i requisiti minimi e stabilendo, altresì, che le imprese iscritte in procedura ordinaria per il trasporto dei rifiuti possono svolgere anche l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati effettivamente al recupero purché non si ecceda la quantità globale dei rifiuti che l'impresa è autorizzata a trasportare (cioè la classe dimensionale in cui è iscritta) e che comunque si tratti di rifiuti della medesima natura e tipologia di quelli previsti dal provvedimento di iscrizione.

Dello stesso tenore è la successiva circolare n. 2135 del 27 aprile 2000 dove viene confermato tale orientamento ovvero che l'iscrizione al trasporto dei rifiuti in procedura ordinaria è valida ed efficace anche se i rifiuti indicati nell'iscrizione sono avviati ad operazioni di recupero, precisando altresì, che devono essere utilizzati esclusivamente i veicoli autorizzati nel provvedimento di iscrizione con le modalità e le prescrizioni ivi presenti.

Tale orientamento dell'Albo non è stato condiviso dalla Corte di Cassazione, III Sez. penale, che con propria sentenza n. 1492 del 4 luglio 2000 non ritiene coerenti le due circolari dell'Albo in quanto contrastanti con il sistema di separazione previsto per le due procedure d'iscrizione e che pertanto il procedimento ordinario e quello agevolato non sono perfettamente sovrapponibili tra loro per ciò che concerne i presupposti e gli elementi di valutazione oggetto di pronuncia della pubblica amministrazione; la

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

suprema Corte pone l'accento sulle diversità di fattori tra le due procedure, ovvero diverse notizie da fornire, mancanza delle fideiussioni, modalità di svolgimento e reale provenienza e destinazione dei rifiuti destinati al recupero.
In definitiva viene accolto dalla giurisprudenza il cosiddetto principio di corrispondenza in base al quale la disciplina dettata per il recupero agevolato dei rifiuti si applica a tutte le diverse fasi di gestione dei medesimi così come la disciplina per lo smaltimento, a cui equivale quella del recupero non agevolato, deve applicarsi a tutte le diverse fasi di gestione dei rifiuti.

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali preso atto che la sentenza generava molte difficoltà alle imprese del settore ha emanato la Delibera n. 3 del 9 febbraio 2001 che proprio attraverso un esplicito riferimento alla pronuncia della Suprema Corte, ha modificato i fogli notizie in uso per l'iscrizione al trasporto dei rifiuti in procedura ordinaria (categoria 4 e 5) allo scopo di rendere omogenei i fogli notizie per entrambe le procedure (ordinaria e semplificata) al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità dei rifiuti.
Anche di recente la Corte di Cassazione con sentenza n. 33467 del 5 ottobre 2006 ha confermato l'orientamento espresso con la sentenza del 2000 e tutto ciò alla luce della modifica introdotta dall'Albo con la deliberazione 9 febbraio 2001.

A questo punto di fronte a tali pronunce della Suprema Corte che, come tutte le pronunce giurisprudenziali fa stato unicamente fra le parti in causa, e stante la attuale vigenza delle circolari e delibere del Comitato Nazionale (le quali non sono state abrogate dall'ordinamento giuridico) ci si chiede se l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti speciali in procedura ordinaria consenta all'impresa di trasportare tali rifiuti anche in impianti destinati al recupero.
Oggi sembra che tale questione, a lungo dibattuta, abbia trovato una soluzione in quanto l'art. 212 comma 20 del D.lgs 152/06 testualmente stabilisce "le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte".

E' ben chiaro che oggi ci troviamo di fronte ad una scelta del legislatore che, in un più ampio progetto di riforma in campo ambientale, ha fatto proprio quello che da tempo è l'orientamento del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali; a conferma di ciò lo stesso Comitato con circolare n. 1555 del 27 luglio 2007 ha ribadito, in applicazione dell'art. 212 comma 20 del D.lgs 152/06, che alle condizioni stabilite dalla norma citata, l'impresa iscritta con procedura ordinaria può trasportare i rifiuti anche con destinazione ad impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

semplificata mentre non risulta possibile il contrario in quanto l'iscrizione alle categorie 2 e 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli art. 214 e 216 del D.lgs 152/06.

A questo punto, a mio sommesso avviso, non sussiste più alcun margine di incertezza laddove oggi la fattispecie giuridica è disciplinata da una norma e non più solo da un orientamento, se pur autorevole, di un organo della pubblica amministrazione quale è l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gianpietro Luciano
Responsabile del Servizio Ambiente C.C.I.A.A. di Roma
Segretario Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale del Lazio

Pubblicato il 14 febbraio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI IN*formazione* **2009**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)